

STATUTO

IL MIRTO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MUGNANO DI NAPOLI NA VIA C.
ROSSELLI I TRAVERSA 3

Numero REA: NA - 863285

Codice fiscale: 07126861215

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-02-2012 - Statuto completo	2
--	---

- GUARINO CARMEN: EURO 600,00 (SEICENTO VIRGOLA ZERO);
- MARRA ALESSIA: EURO 600,00 (SEICENTO VIRGOLA ZERO);
- SARNATARO VINCENZO: EURO 600,00 (SEICENTO VIRGOLA ZERO);

IL CAPITALE INIZIALE SOTTOSCRITTO È PERTANTO DI EURO 1.800,00 (MILLEOTTOCENTO VIRGOLA ZERO) ED È STATO INTERAMENTE VERSATO DAI SOCI NELLE CASSE SOCIALI.

ARTICOLO TERZO

IL PRIMO ESERCIZIO SOCIALE SI CHIUDERÀ IL 31 DICEMBRE 2012.

ARTICOLO QUARTO

E' NOMINATO UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DAI SEGUENTI MEMBRI:

GUARINO CARMEN, SOPRA GENERALIZZATA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE;

MARRA ALESSIA, SOPRA GENERALIZZATA, CONSIGLIERE - TESORIERE;

SARNATARO VINCENZO, SOPRA GENERALIZZATO, CONSIGLIERE - SEGRETARIO.

I SUDETTI ACCETTANO LA CARICA E DICHIARANO CHE NON SUSSISTONO CAUSE DI DECADENZA OD INELEGGIBILITÀ ALLA CARICA CONFERITA ED AUTORIZZANO IL NOTAIO ROGANTE ALL'ISCRIZIONE DELLA PROPRIA NOMINA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

ARTICOLO QUINTO

I COMPARENTI MI DICHIARANO CHE L'IMPORTO GLOBALE APPROSSIMATIVO DELLE SPESE PER LA COSTITUZIONE POSTE A CARICO DELLA SOCIETÀ AMMONTA AD EURO 900,00 (NOVECENTO VIRGOLA ZERO).

ARTICOLO SESTO

SI INVOCANO TUTTE LE AGEVOLAZIONI PREVISTE IN MATERIA DI COOPERATIVA. AI SENSI DELL'ART. 111 SEPTIES DELLE DISP. ATT. C.C. LA COOPERATIVA SOCIALE IN OGGETTO INTENDE RISPETTARE LE NORME DI CUI ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N.391 E, PERTANTO, È CONSIDERATA A MUTUALITÀ PREVALENTE, INDIPENDENTEMENTE DAI REQUISITI DI CUI ALL'ART.2513 C.C. LA SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 2512 C.C., CHIEDERÀ L'ISCRIZIONE NELL'APPOSITO ALBO TENUTO DAL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED IL NUMERO DI TALE ISCRIZIONE ALL'ALBO SARÀ RIPORTATO NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA DELLA COOPERATIVA. AUTORIZZANO IL NOTAIO ROGANTE A CHIEDERE LA RELATIVA ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE COOPERATIVE.

AI SENSI DELL'ART.2522 C.C. LA SOCIETÀ ADOTTA LE NORME DELLE SOCIETÀ A

RESPONSABILITÀ LIMITATA PER QUANTO NON PREVISTO IN MATERIA DI COOPERATIVA.

L'ORGANIZZAZIONE, LA DURATA, L'OGGETTO, IL FUNZIONAMENTO ED I PATTI SOCIALI SONO REGOLATI DALLO STATUTO SOCIALE CHE SEGUE:

STATUTO

"IL MIRTO" COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

ARTICOLO PRIMO

DENOMINAZIONE

E' COSTITUITA UNA COOPERATIVA SOCIO-SANITARIA, AI SENSI DELLA LEGGE N° 381/91

DI TIPO "A", PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI A FAVORE DI MALATI, PORTATORI DI HANDICAP, DEGLI ANZIANI, DEGLI EXTRACOMUNITARI, MINORI A RISCHIO E DI COLORO CHE SI TROVANO IN UNA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO E DISAGIO SOCIALE E SANITARIO, DENOMINATA:

"IL MIRTO" COOPERATIVA SOCIALE"

LA SOCIETÀ È RETTA DAI PRINCIPI DELLA MUTUALITÀ, AI SENSI DEL CODICE CIVILE E DELLE ALTRE LEGGI VIGENTI IN MATERIA.

AI SENSI DELL'ART. 111 SEPTIES DELLE DISP. ATT. C.C. LA COOPERATIVA SOCIALE IN OGGETTO INTENDE RISPETTARE LE NORME DI CUI ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N.391 E, PERTANTO, È CONSIDERATA A MUTUALITÀ PREVALENTE, INDIPENDENTEMENTE DAI REQUISITI DI CUI ALL'ART.2513 C.C.

LA SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 2512 C.C., CHIEDERÀ L'ISCRIZIONE NELL'APPOSITO ALBO TENUTO DAL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED IL NUMERO DI TALE ISCRIZIONE ALL'ALBO SARÀ RIPORTATO NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA DELLA COOPERATIVA.

LA SOCIETÀ POTRÀ SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITÀ ANCHE CON TERZI.

ARTICOLO SECONDO

SEDE

LA COOPERATIVA HA SEDE IN MUGNANO DI NAPOLI.

ARTICOLO TERZO

SCOPO ED OGGETTO

LA COOPERATIVA NON HA FINALITÀ DI LUCRO E INTENDE FAR PARTECIPE I SOCI DEI BENEFICI DELLA MUTUALITÀ, DELLA COOPERAZIONE E DELLA SOLIDARIETÀ, SI PROPONE DI PERSEGUIRE L'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITÀ PROMUOVENDO, ISTITUENDO E GESTENDO SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI, ATTRAVERSO I SEGUENTI OBIETTIVI:
- REALIZZAZIONE SCOPI SOCIALI ATTRAVERSO LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI, ANCHE IN COLLEGAMENTO E/O COORDINAMENTO E/O COLLABORAZIONE E/O IN APPLICAZIONE DI ACCORDI CONTRATTUALI CON ENTI PUBBLICI, STRUTTURE PRIVATE E PUBBLICHE, QUALI:

- ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIO - SANITARIA ANCHE DOMICILIARE, COMPRESA LA GESTIONE DEI CENTRI DIURNI, DI PRIMO INTERVENTO, DI ACCOGLIENZA E DI COMUNITÀ ALLOGGIO PER IL RECUPERO DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE, IN PARTICOLARE, ANZIANI, DISABILI FISICI E PSICHICI, TOSSICODIPENDENTI, MINORI A RISCHIO, IMMIGRATI, EX DETENUTI;
- ATTIVITÀ E GESTIONE DI CASE FAMIGLIA, CENTRI DIURNI E/O NOTTURNI (SIR, RSA, CASE ALBERGO, CENTRI DI AGGREGAZIONE, CENTRI POLIVALENTI, CENTRI POLIFUNZIONALI, CENTRI SOCIALI, CENTRI PER LA FAMIGLIA, COMUNITÀ ALLOGGIO) IN PARTICOLARE PER ANZIANI, DISABILI FISICI E PSICHICI, TOSSICODIPENDENTI, MINORI A RISCHIO, IMMIGRATI, EX DETENUTI;

- ATTIVITÀ DI RACCORDO TRA I BISOGNI DELLE MINORANZE SVANTAGGIATE E LE ISTITUZIONI;

- ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E INIZIATIVE RICREATIVE, CULTURALI, SPORTIVE ATTE A RAGGIUNGERE LO SCOPO SOCIALE;

- ATTIVITÀ DI TRASPORTO DI PERSONE, COSE, ZINGARI, VIAGGIANTI, PROFUGHI, E QUALSIASI ALTRO GRUPPO SOCIALMENTE IN CONDIZIONI DI PRECARIETÀ E CONDIZIONI SOCIALI DISAGIATE E ATTIVITÀ DI GESTIONE DI AREE DI SOSTA;

- ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SCOLASTICA, IVI COMPRESA L'ATTIVITÀ DI ASILO NIDO;

- ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ED AIUTO ALLE FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE;

- SERVIZI DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E SANITARIA A CARATTERE DOMICILIARE OPPURE REALIZZATA ENTRO CENTRI APPPOSITAMENTE ALLESTITI O MESSI A DISPOSIZIONE DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI;

- SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI RIABILITAZIONE;

- SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DIURNI E DI ALTRE STRUTTURE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA ATTRAVERSO ATTIVITÀ MOTORIE, CULTURALI, ARTISTICHE E RICREATIVE (GITE - SOGGIORNI CLIMATICI E QUANT'ALTRO), DI LABORATORIO (PITTURA - SCULTURA - DISEGNO - MODELLISMO - MUSICA - TEATRO ED ALTRE ATTIVITÀ MANUALI E PRATICHE), DI LUDOTECA E DI CINEFORUM;

- ATTIVITÀ EDUCATIVE, FORMATIVE, DI SUPPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO PER I MINORI E ADULTI DESTINATARI DELLO SCOPO SOCIALE, IN PARTICOLARE DEGLI IMMIGRATI E DEGLI ZINGARI;

- ATTIVITÀ DI SERVIZIO QUALI LA GESTIONE DI SPAZI SOCIO-EDUCATIVI E DI OGNI ALTRO SUPPORTO LOGISTICO, QUALI MENSE, TRASPORTI PER L'INTEGRAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLO SCOPO SOCIALE;

- ATTIVITÀ DI RICERCA, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, SEMINARI DI STUDIO, SPETTACOLI, EVENTI, ATTIVITÀ DI STAMPA E DI DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA SENSIBILIZZAZIONE SUI PROBLEMI DI PERSONE O DI GRUPPI CULTURALMENTE SVANTAGGIATI;

- ATTIVITÀ DI TURISMO SOCIALE;

- ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PER TUTELARE L'INTEGRITÀ DELLA VITA, I BENI, GLI INSEDIAMENTI E L'AMBIENTE DAI DANNI O DAL PERICOLO DI DANNI DERIVANTI DA CALAMITÀ NATURALI, DA CATASTROFI, E DA ALTRI EVENTI CALAMITOSI;

- ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE SOCIO - ASSISTENZIALE E ADATTO ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLO STATUTO;

- ATTIVITÀ DI GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ATTRAVERSO CORSI ORGANIZZATI, LEZIONI E CONFERENZE;

- ATTIVITÀ DI STUDIO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI GLOBALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ANCHE IN FUNZIONE DELLA

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E AMMINISTRATIVA, NONCHÉ LA RICERCA DI FONTI DI FINANZIAMENTO PREVISTE DALLE VIGENTI LEGGI, NAZIONALI, REGIONALI E DALLA CEE NEI LIMITI DELL'ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA;

- LA MANUTENZIONE DEGLI SPAZI A VERDE, ATTREZZATI E NON, LA ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DI INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI EDUCATIVO-CULTURALI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, DEL TURISMO SOCIALE E DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, ARCHITETTONICO ED ARCHEOLOGICO, REALIZZATO ANCHE MEDIANTE VISITE GUIDATE;

- ATTIVITÀ DI GESTIONE DI BIBLIOTECHE IN GENERE E ATTIVITÀ DI SPORTELLINO INFORMA-GIOVANI;

- ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE CON ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO NEL SETTORE SOCIO - SANITARIO ED EDUCATIVO;

- LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, SOCIALE E CULTURALE, ANCHE IN COLLEGAMENTO CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI, PER L'ACCRESIMENTO DELLA COMPETENZA TECNICA DEI PROPRI SOCI, OPERATORI E TERZI CHE SARANNO ADDETTI ALL'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ED EDUCATIVA PER PORTATORI DI HANDICAP, ALL'ASSISTENZA PER GLI ANZIANI E ALL'ASSISTENZA EDUCATIVA E PEDAGOGICA PER L'INFANZIA E I GIOVANI;

- PRESTARE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CULTURALE A FAVORE DEGLI EXTRA-COMUNITARI, PRESSO STRUTTURE ESTERNE E/O ANCHE MEDIANTE PROPRIE STRUTTURE RICETTIVE.

LA COOPERATIVA POTRÀ, INOLTRE, DARE L'ADESIONE AD ENTI ED ORGANISMI ECONOMICI O FINANZIARI, DIRETTI A CONSOLIDARE E SVILUPPARE IL MOVIMENTO COOPERATIVO E A COORDINARE LE ATTIVITÀ PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E MUTUALISTICHE.

LA COOPERATIVA POTRÀ ADERIRE O REALIZZARE UN GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO A NORMA DELL'ART. 2545-SEPTIES C.C.

LA COOPERATIVA POTRÀ PARTECIPARE A GARE, APPALTI, CONVENZIONI E TRATTATIVE, SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, AL FINE DI OTTENERE LE VARIE CONCESSIONI IN GESTIONE.

LA COOPERATIVA IN TAL SENSO È AUTORIZZATA A STIPULARE CONVENZIONI CON I COMUNI, LE REGIONI, LA PROVINCIA, MINISTERI E CON TUTTI GLI ENTI PUBBLICI AD ESSI SUBORDINATI ED ANCHE CON GLI ENTI PRIVATI, PERSONE FISICHE E GIURIDICHE ONDE CONCRETIZZARE GLI SCOPI SOCIALI MEDESIMI.

LA SOCIETÀ POTRÀ COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, OGNI ALTRA OPERAZIONE FINANZIARIA, COMMERCIALE, MOBILIARE, IMMOBILIARE, BANCARIA, UTILE O NECESSARIE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E PARTECIPARE A RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE ED ASSOCIAZIONI TEMPORANEE O GRUPPI PARITETICI E CONSORZI D'IMPRESE.

LA COOPERATIVA INTENDE AVVALERSI DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI, PROVVIDENZE E BENEFICI PREVISTI PER LE COOPERATIVE, SIA NAZIONALI, SIA COMUNITARIE, SIA

REGIONALI E SIA LOCALI. A TALE SCOPO PUÒ RICHIEDERE CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI A OGNI LIVELLO ISTITUZIONALE, COMPRESI L'U.E., BANCHE PRIVATE E D'AFFARI, SOTTOSCRIVERE ACCORDI DI PROGRAMMA, PROTOCOLLI D'INTESA, PROMUOVERE E ADERIRE A CONSORZI E FARE QUANT'ALTRO AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI PREFISSATI.

ARTICOLO QUARTO

DURATA

LA DURATA DELLA COOPERATIVA È FISSATA SINO AL 31 DICEMBRE 2050.

LA DURATA POTRÀ ESSERE PROROGATA E POTRÀ ESSERE ANTICIPATAMENTE SCIOLTA CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

ARTICOLO QUINTO

CAPITALE

IL CAPITALE SOCIALE È RIPARTITO IN QUOTE DI VALORE VARIABILE ANCHE DIVERSO. IL VALORE MINIMO DI CIASCUNA QUOTA È DI EURO 25,00 (VENTICINQUE VIRGOLA ZERO). NESSUN SOCIO PUÒ AVERE UNA QUOTA DI VALORE SUPERIORE AL LIMITE MASSIMO FISSATO DALLA LEGGE.

ARTICOLO SESTO

SOCI

IL NUMERO DEI SOCI È ILLIMITATO, MA NON INFERIORE AL MINIMO STABILITO DALLA LEGGE. POSSONO ESSERE SOCI COLORO CHE, NON AVENDO INTERESSI CONTRASTANTI CON QUELLI DELLA COOPERATIVA, INTENDONO PERSEGUIRE GLI SCOPI SOCIALI PARTECIPANDO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI.

NELLA COSTITUZIONE E NELL'ESECUZIONE DEI RAPPORTI MUTUALISTICI DEVE ESSERE RISPETTATO IL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO.

NON POSSONO IN OGNI CASO DIVENIRE SOCI QUANTI ESERCITANO IN PROPRIO IMPRESE IDENTICHE O AFFINI IN CONCORRENZA CON QUELLA DELLA COOPERATIVA.

ARTICOLO SETTIMO

CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

POSSONO ESSERE SOCI PERSONE FISICHE APPARTENENTI ALLE SEGUENTI CATEGORIE:

A) SOCI LAVORATORI, CHE PRESTANO LA LORO ATTIVITÀ ED ABBIANO MATURATO UNA CAPACITÀ PROFESSIONALE NEI SETTORI DI CUI ALL'OGGETTO DELLA COOPERATIVA E CHE ATTIVAMENTE POSSONO COLLABORARE AL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI SOCIALI OVVERO CHE ABBIANO UNA QUALIFICA COMPATIBILE CON L'OGGETTO SOCIALE.

POSSONO ESSERE SOCI ANCHE TECNICI, CONSULENTI E/O COLLABORATORI AVENTI UNA SPECIFICA CARATTERIZZAZIONE PROFESSIONALE NEL NUMERO RITENUTO INDISPENSABILE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ.

AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E MUTUALISTICI, I SOCI INSTAURANO CON LA COOPERATIVA UN ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO, IN FORMA SUBORDINATA, NELLE DIVERSE TIPOLOGIE PREVISTE DALLA LEGGE, O AUTONOMA, OVVERO IN QUALSIASI FORMA CONSENTITA DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA.

IN CONSIDERAZIONE DELLA PECULIARE POSIZIONE GIURIDICA DEL SOCIO LAVORATORE, LA PRESTAZIONE DI LAVORO DELLO STESSO ED IL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, REDATTO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI;

B) SOCI FRUITORI, CHE USUFRUISCONO A VARIO TITOLO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DEI SERVIZI PRESTATI DALLA COOPERATIVA;

C) SOCI VOLONTARI, CHE PRESTANO LA LORO ATTIVITÀ GRATUITAMENTE. LA DEFINIZIONE DI SOCIO VOLONTARIO È DATA DALL'ARTICOLO N° 2 DELLA LEGGE N° 381 DELL'8 NOVEMBRE 1991. PERTANTO, IN CONFORMITÀ A QUANTO STABILITO DA DETTA LEGGE, AI SUDETTI SOCI VOLONTARI NON SI APPLICANO I CONTRATTI COLLETTIVI E LE NORME DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO SUBORDINATO ED AUTONOMO. AD ESSI VERRANNO APPLICATE LE NORME IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI. IN OGNI CASO I SOCI VOLONTARI SARANNO UTILIZZATI PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI E NON SOSTITUTIVE RISPETTO AI PARAMETRI DELL'IMPIEGO DI SOCI LAVORATORI E PROFESSIONALI. PER ESSI, LA COOPERATIVA CORRISPONDERÀ SOLO IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE TENUTO CONTO DEI PARAMETRI E DEI LIMITI CHE SARANNO DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. PER I SOCI VOLONTARI, LA COOPERATIVA UTILizzerà UN APPOSITO LIBRO, REGOLARMENTE VIDIMATO, CON LA DICITURA "LIBRO SOCI VOLONTARI".

D) SOCI SOVVENTORI, CHE PARTECIPANO A PROGRAMMI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE OPPURE A PROGRAMMI PLURIENNALI PER LO SVILUPPO O L'AMMODERNAMENTO AZIENDALE, SE AMMISSIBILI, PER LE COOPERATIVE REGOLATE DALLE NORME SULLE S.R.L.

POSSONO ALTRESÌ ESSERE SOCI PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE O PRIVATE NEI CUI STATUTI SIA PREVISTO IL FINANZIAMENTO E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DELLE COOPERATIVE SOCIALI, NEI LIMITI CONSENTITI DALL'ART. 2522, COMMA 2°, C.C. E,, QUINDI PER LE COOPERATIVE CON UN NUMERO DI SOCI SUPERIORE AD OTTO.

OGNI SOCIO È ISCRITTO IN UN'APPOSITA SEZIONE DEL LIBRO DEI SOCI IN BASE ALL'APPARTENENZA A CIASCUNA DELLE CATEGORIE SUINDICATE.

LA COOPERATIVA POTRÀ ISTITUIRE UNA CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI AI SENSI DELL'ART. 2527, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE, I CUI DIRITTI ED OBBLIGHI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE ARTICOLO.

IL NUMERO DEI SOCI AMMESSI ALLA CATEGORIA SPECIALE NON POTRÀ IN OGNI CASO SUPERARE UN TERZO DEL NUMERO TOTALE DEI SOCI COOPERATORI.

IN TALE CATEGORIA SPECIALE POTRANNO ESSERE AMMESSI, IN RAGIONE DELL'INTERESSE AL FINE:

E) DI COMPLETARE LA LORO FORMAZIONE, SOGGETTI IN GRADO DI CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI;

F) IN RAGIONE DELL'INTERESSE AL LORO INSERIMENTO NELL'IMPRESA, SOGGETTI IN GRADO

DI CONCORRERE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

LA DURATA DELL'APPARTENENZA DEL SOCIO A TALE CATEGORIA SPECIALE, NEI LIMITI DI LEGGE, VIENE FISSATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE. IL SOCIO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA SPECIALE HA DIRITTO DI VOTO SOLO NELLE DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E NON PUÒ RAPPRESENTARE ALTRI SOCI.

I SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE NON POSSONO ESSERE ELETTI NELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA COOPERATIVA E NON GODONO DEI DIRITTI DI CUI ALL'ART. 2467, COMMA 2 E 3, DEL CODICE CIVILE.

OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, IL SOCIO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA SPECIALE PUÒ RECEDERE IN QUALSIASI MOMENTO, SALVO L'EVENTUALE RISARCIMENTO DEL DANNO, CON UN PREAVVISO DI ALMENO NOVANTA GIORNI. IL RECESSO HA EFFETTO TANTO CON RIGUARDO AL RAPPORTO SOCIALE CHE AL RAPPORTO MUTUALISTICO, ALLO SPIRARE DEL SUDETTO TERMINE.

COSTITUISCONO CAUSE DI ESCLUSIONE DEL SOCIO APPARTENENTE ALLA SPECIALE CATEGORIA, OLTRE A QUELLE EVENTUALMENTE INDIVIDUATE DAL PRESENTE STATUTO: PER LA CATEGORIA DI SOCI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA E) :

A) L'INOSSERVANZA DEI DOVERI INERENTI LA FORMAZIONE;

PER LA CATEGORIA DI SOCI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA F) :

A) L'INOSSERVANZA DEI DOVERI DI LEALE COLLABORAZIONE CON LA COMPAGINE SOCIETARIA;

B) IL MANCATO ADEGUAMENTO AGLI STANDARD PRODUTTIVI.

VERIFICATASI UNA CAUSA DI ESCLUSIONE, IL SOCIO APPARTENENTE ALLA SPECIALE CATEGORIA POTRÀ ESSERE ESCLUSO DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO ANCHE PRIMA DELLA SCADENZA DEL PERIODO DI FORMAZIONE (O INSERIMENTO) FISSATO AL MOMENTO DELLA SUA AMMISSIONE.

QUALORA, AL TERMINE DEL SUDETTO PERIODO, IL SOCIO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA SPECIALE NON ABBIA ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO O NON SIA STATO ESCLUSO NEI CASI PREVISTI AI PRECEDENTI COMMI, È AMMESSO A GODERE DEI DIRITTI CHE SPETTANO AI SOCI DI CUI DAL PRESENTE STATUTO.

IL PASSAGGIO ALLA CATEGORIA ORDINARIA DI SOCIO COOPERATORE DEVE ESSERE COMUNICATO ALL'INTERESSATO E ANNOTATO A CURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO NEL LIBRO DEI SOCI.

AL SOCIO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA SPECIALE, PER QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEI SOCI COOPERATORI.

ARTICOLO OTTAVO AMMISSIONE DEL SOCIO

I SOCI DEVONO ESSERE MAGGIORENNI E' INOLTRE NECESSARIO CHE NON ABBIANO CARICHI PENDENTI E CHE SIANO IN POSSESSO ALMENO DEL TITOLO DI STUDIO DELLA SCUOLA MEDIA

INFERIORE.

CHI INTENDE ESSERE AMMESSO COME SOCIO DOVRÀ PRESENTARE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO DOMANDA SCRITTA CHE DOVRÀ CONTENERE, SE TRATTASI DI PERSONA FISICA:

- A) L'INDICAZIONE DEL NOME, COGNOME, RESIDENZA, DATA E LUOGO DI NASCITA;
- B) L'INDICAZIONE DELLA EFFETTIVA ATTIVITÀ SVOLTA, DELLA CONDIZIONE PROFESSIONALE, DELLE SPECIFICHE COMPETENZE POSSEDUTE;
- C) L'AMMONTARE DELLA QUOTA DI CAPITALE CHE PROPONE DI SOTTOSCRIVERE, LA QUALE NON DOVRÀ COMUNQUE ESSERE INFERIORE NÉ SUPERIORE AI LIMITI DI LEGGE;
- D) LA DICHIARAZIONE DI CONOSCERE ED ACCETTARE INTEGRALMENTE IL PRESENTE STATUTO E DI ATTENERSI ALLE DELIBERAZIONI LEGALMENTE ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI;
- E) PER I SOCI VOLONTARI CHE INTENDONO DIVENTARE SOCI DEVONO PRESENTARE DOMANDA SCRITTA ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO CON L'INDICAZIONE COMPLETA DELLE GENERALITÀ E DEI REQUISITI POSSEDUTI IN RELAZIONE ALL'OGGETTO SOCIALE ED INDICARE LA DICITURA "SOCIO VOLONTARIO" EVIDENZIANDO ANCHE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ E I SERVIZI NEI QUALI INTENDE OPERARE E VERSARE LA QUOTA SOCIALE DI EURO 25,00 (VENTICINQUE VIRGOLA ZERO).

LA DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE DEVE ESSERE ANNOTATA, A CURA DEL SEGRETARIO E DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, NEL LIBRO DEI SOCI. NEL CASO DI DINIEGO ALLA RICHIESTA DI AMMISSIONE SARÀ RESTITUITA, ENTRO E NON OLTRE I SESSANTA GIORNI, L'IMPORTO PREVENTIVAMENTE VERSATO DALL'ASPIRANTE SOCIO.

I NUOVI SOCI SONO OBBLIGATI A VERSARE, ALL'ATTO DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE IL 50% DELLA QUOTA SOCIALE E IL RESTANTE 50% ENTRO E NON OLTRE I TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE.

ALL'ATTO DELLA RICHIESTA, L'ASPIRANTE SOCIO DOVRÀ ANCHE VERSARE UNA TASSA DI AMMISSIONE CHE SARÀ STABILITA NELLA PRIMA CONVOCAZIONE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2525 DEL COD. CIV. TALE TASSA NON DOVRÀ SUPERARE IL 25% DELLA QUOTA SOCIALE E IN CASI DI DINIEGO DELL'AMMISSIONE NON DOVRÀ ESSERE RESTITUITA.

SONO, ALTRESÌ, AMMESSI ALLA QUALITÀ DI SOCIO DELLA COOPERATIVA, NEL RISPETTO DEL DISPOSTO DELL'ART. 2522 C.C., PERSONE GIURIDICHE PUBBLICHE O PRIVATE NEI CUI STATUTI SIANO PREVISTI IL FINANZIAMENTO E/O LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI TALI COOPERATIVE O CHE, PROMUOVONO ATTIVITÀ DI TUTELA, DI STUDIO E DI SCREENINGS, A FAVORE DELLE PERSONE PORTATORI DI HANDICAP. PER QUESTI ENTI È PREVISTA UNA QUOTA SOCIALE DI EURO 500,00 (CINQUECENTO VIRGOLA ZERO). FERMO RESTANDO IL SECONDO COMMA DELL'ART. 2522 DEL CODICE CIVILE, SE TRATTASI DI SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI OD ENTI, OLTRE A QUANTO PREVISTO NEI PRECEDENTI PUNTI B), C), D) RELATIVI ALLE PERSONE FISICHE, LA DOMANDA DI AMMISSIONE DOVRÀ CONTENERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- A) LA RAGIONE SOCIALE O LA DENOMINAZIONE, LA FORMA GIURIDICA E LA SEDE LEGALE;

B) LA DELIBERAZIONE DELL'ORGANO SOCIALE CHE HA AUTORIZZATO LA DOMANDA;

C) LA QUALITÀ DELLA PERSONA CHE SOTTOSCRIVE LA DOMANDA.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, ACCERTATA L'ESISTENZA DEI REQUISITI, DELIBERA SULLA DOMANDA SECONDO CRITERI NON DISCRIMINATORI, COERENTI CON LO SCOPO MUTUALISTICO E CON L'ATTIVITÀ ECONOMICA SVOLTA.

LA DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE DEVE ESSERE COMUNICATA ALL'INTERESSATO E ANNOTATA, A CURA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, SUL LIBRO DEI SOCI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO DEVE, ENTRO 60 GIORNI, MOTIVARE LA DELIBERAZIONE DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E COMUNICARLA AGLI INTERESSATI.

QUALORA LA DOMANDA DI AMMISSIONE NON SIA ACCOLTA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, CHI L'HA PROPOSTA PUÒ, ENTRO IL TERMINE DI DECADENZA DI 60 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL DINIEGO, CHIEDERE CHE SULL'ISTANZA SI PRONUNCI L'ASSEMBLEA, LA QUALE DELIBERA SULLE DOMANDE NON ACCOLTE, SE NON APPOSITAMENTE CONVOCATA, IN OCCASIONE DELLA SUCCESSIVA CONVOCAZIONE.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, NELLA RELAZIONE AL BILANCIO, O NELLA NOTA INTEGRATIVA ALLO STESSO, ILLUSTRA LE RAGIONI DELLE DETERMINAZIONI.

IL NUOVO SOCIO DEVE VERSARE, OLTRE L'IMPORTO DELLA QUOTA, IL SOPRAPPREZZO EVENTUALMENTE DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO SU PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI E LA TASSA DI AMMISSIONE.

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA SOTTOSCRITTA E, DEL SOPRAPPREZZO E DELLA TASSA DI AMMISSIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO PRESSO LA SEDE SOCIALE, IN DANARO CONTANTE OVVERO A MEZZO ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE INTESTATO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA, ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE, NEL RISPETTO DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 231/2007.

ARTICOLO NONO STRUMENTI FINANZIARI

LA COOPERATIVA PUÒ OFFRIRE IN SOTTOSCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI DIRITTI DI AMMINISTRAZIONE SOLO AD INVESTITORI QUALIFICATI, AI SENSI DELL'ART. 2526 C.C. SONO FATTE SALVE LE NORME PREVISTE DA LEGGI SPECIALI IN TEMA DI SOCI SOVVENTORI, OVE SIA CONSENTITO L'INGRESSO DI TALE CATEGORIA DI SOCI PER LE COOPERATIVE CHE RINVIANO ALLE NORME SULLE SRL.

ARTICOLO DECIMO PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

LA QUALITÀ DI SOCIO SI PERDE:

- PER RECESSO, ESCLUSIONE, FALLIMENTO, PER CAUSA DI MORTE, PER TRASFERIMENTO DELLA QUOTA, SE IL SOCIO È PERSONA FISICA;
- PER ESCLUSIONE, FALLIMENTO, SCIoglimento O LIQUIDAZIONE, TRASFERIMENTO DELLA QUOTA, SE IL SOCIO È DIVERSO DA PERSONA FISICA.

ARTICOLO UNDICESIMO

TRASFERIMENTO QUOTA

LE QUOTE NON POSSONO ESSERE CEDUTE CON EFFETTO VERSO LA SOCIETÀ, SE LA CESSIONE NON È AUTORIZZATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

IL SOCIO CHE INTENDE TRASFERIRE LA PROPRIA QUOTA DEVE DARNE COMUNICAZIONE AGLI AMMINISTRATORI CON LETTERA RACCOMANDATA.

IL PROVVEDIMENTO CHE CONCEDE O NEGA L'AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE COMUNICATO AL SOCIO ENTRO SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA. DECORSO TALE TERMINE, IL SOCIO È LIBERO DI TRASFERIRE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE E LA SOCIETÀ DEVE ISCRIVERE NEL LIBRO DEI SOCI L'ACQUIRENTE CHE ABBIA I REQUISITI PREVISTI PER DIVENIRE SOCIO. IL PROVVEDIMENTO CHE NEGA AL SOCIO L'AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE MOTIVATO. CONTRO IL DINIEGO IL SOCIO ENTRO SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE PUÒ PROPORRE OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE.

ARTICOLO DODICESIMO

RECESSO - ESCLUSIONE

IL SOCIO PUÒ ESSERE ESCLUSO DALLA SOCIETÀ OLTRE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE ANCHE QUALORA ABBIA PERDUTO I REQUISITI PER L'AMMISSIONE O CHE NON SIA PIÙ IN GRADO DI PARTECIPARE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI. PER L'ESCLUSIONE DEL SOCIO DEVONO OSSERVARSI LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ART. 2533 C.C.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA LA DECADENZA, NELL'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 2533 C.C., NEI CONFRONTI DEI SOCI AI QUALI SIA VENUTO MENO LO STATUS CONNESSO ALLA LORO PARTECIPAZIONE ALLA COMPAGINE E PRECISAMENTE:

- I SOCI FRUITORI CHE HANNO CESSATO DI USUFRUIRE DEI SERVIZI DELLA COOPERATIVA;
- I SOCI LAVORATORI E I SOCI VOLONTARI CHE HANNO CESSATO DI PRESTARE LA PROPRIA OPERA A FAVORE DELLA COOPERATIVA.

IL SOCIO PUÒ RECEDERE DALLA SOCIETÀ, CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART. 2532 C.C., OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, ANCHE QUALORA ABBIA PERDUTO I REQUISITI PER L'AMMISSIONE O CHE NON SIA PIÙ IN GRADO DI PARTECIPARE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI. IL RECESSO NON PUÒ ESSERE PARZIALE.

ARTICOLO TREDICESIMO

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

IN CASO DI RECESSO, ESCLUSIONE O MORTE DEL SOCIO, LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA È EFFETTUATA COME PREVISTO DALL'ART. 2535 C.C. IN BASE AL BILANCIO D'ESERCIZIO IN CUI SI È VERIFICATO IL RECESSO, L'ESCLUSIONE O LA MORTE DEL SOCIO (TENUTO CONTO DELLE PERDITE IMPUTABILI AL CAPITALE) ED IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE ESEGUITO ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

ARTICOLO QUATTORDICESIMO

PATRIMONIO SOCIALE

IL PATRIMONIO SOCIALE È COSTITUITO:

- DAL CAPITALE SOCIALE, CHE È VARIABILE;

- DAGLI STRUMENTI FINANZIARI PREVISTI DAL PRECEDENTE ARTICOLO NONO;
- DALLA RISERVA LEGALE FORMATO CON L'ACCANTONAMENTO DEGLI UTILI AI SENSI DELL'ART. 2545 QUATER C.C.
- DA OGNI ALTRA RISERVA FORMATA PER ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE;
- DALL'EVENTUALE RISERVA FORMATA CON LE SOMME VERSATE A TITOLO DI SOPRAPPREZZO DAI SOCI;
- DA EVENTUALI RISERVE STRAORDINARIE;
- DA EVENTUALI RISERVE DIVISIBILI OVE CONSENTITO DALLA LEGGE;
- DA OGNI ALTRA RISERVA COSTITUITA A COPERTURA DI PARTICOLARI RISCHI E IN PREVENZIONE DI ONERI FUTURI;
- DA EVENTUALI OBLAZIONI, CONTRIBUTI O LIBERALITÀ E QUALUNQUE ALTRA ENTRATA CHE PERVENISSE ALLA SOCIETÀ PER IL MIGLIOR RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

ARTICOLO QUINDICESIMO

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'ASSEMBLEA È ORDINARIA E STRAORDINARIA AI SENSI DI LEGGE. ESSA PUÒ ESSERE CONVOCATA ANCHE FUORI DALLA SEDE SOCIALE PURCHÉ IN ITALIA. ESSA DELIBERA SUGLI ARGOMENTI PREVISTI DAL CODICE CIVILE E DALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA.

L'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DEVE ESSERE CONVOCATA ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE. QUANDO PARTICOLARI ESIGENZE LO RICHIEDANO, E COMUNQUE CON I LIMITI E LE CONDIZIONI PREVISTI DALLA LEGGE, L'ASSEMBLEA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO POTRÀ ESSERE CONVOCATA ENTRO IL MAGGIOR TERMINE DI CENTOTTANTA GIORNI PREVISTO DALLA LEGGE MEDESIMA.

L'ASSEMBLEA È CONVOCATA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, OGNI QUAL VOLTA LO RITENGA OPPORTUNO ED ENTRO TRENTA GIORNI, SU RICHIESTA SCRITTA DI ALMENO UN QUINTO DEI SOCI ISCRITTI O DEL COLLEGIO SINDACALE NEI CASI TASSATIVAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

ARTICOLO SEDICESIMO

CONVOCAZIONE E ASSEMBLEA TOTALITARIA

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEVE ESSERE FATTO MEDIANTE AVVISO COMUNICATO AI SOCI CON MEZZI CHE NE GARANTISCANO LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA. LA CONVOCAZIONE DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DEL GIORNO, LUOGO E ORA DELL'ASSEMBLEA E L'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE. LA SECONDA CONVOCAZIONE PUÒ ESSERE FATTA CON LE STESSE MODALITÀ DELLA PRIMA ED IL GIORNO DELL'ASSEMBLEA NON PUÒ ESSERE LO STESSO DI QUELLO FISSATO PER LA PRIMA CONVOCAZIONE.

IN MANCANZA DI DETTE FORMALITÀ L'ASSEMBLEA È VALIDAMENTE COSTITUITA SE TOTALITARIA AI SENSI DI LEGGE.

ARTICOLO DICIASSETTESIMO

QUORUM

NELLE ASSEMBLEE HANNO DIRITTO DI VOTO COLORO CHE RISULTANO ISCRITTI DA ALMENO NOVANTA GIORNI NEL LIBRO DEI SOCI.

CIASCUN SOCIO COOPERATORE HA UN VOTO QUALUNQUE SIA IL VALORE DELLA QUOTA POSSEDUTA.

LE ASSEMBLEE ORDINARIE SONO VALIDE: IN PRIMA CONVOCAZIONE, QUANDO SIANO PRESENTI O RAPPRESENTATI TANTI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI NEL LIBRO DELLA COOPERATIVA DA ALMENO NOVANTA GIORNI, TITOLARI DI PIÙ DELLA META DEI VOTI SPETTANTI ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ; ESSA DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI SPETTANTI AI SOCI PRESENTI O RAPPRESENTATI; IN SECONDA CONVOCAZIONE, QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI SOCI PRESENTI O RAPPRESENTATI E DELIBERA CON LA MAGGIORANZA DEI VOTI SPETTANTI AI SOCI PRESENTI O RAPPRESENTATI. LE ASSEMBLEE STRAORDINARIE SONO VALIDE: IN PRIMA CONVOCAZIONE QUANDO SIANO PRESENTI O RAPPRESENTATI PIÙ DEI DUE TERZI DEI SOCI REGOLARMENTE ISCRITTI NEL LIBRO DELLA COOPERATIVA DA ALMENO NOVANTA GIORNI, TITOLARI DI PIÙ DEI DUE TERZI DEI VOTI SPETTANTI ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ E DELIBERA CON IL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO PIÙ DELLA METÀ DEI SOCI ISCRITTI ALLA COOPERATIVA; IN SECONDA CONVOCAZIONE È REGOLARMENTE COSTITUITA QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI SOCI PRESENTI O RAPPRESENTATI E DELIBERA CON IL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO PIÙ DI UN TERZO DEI VOTI SPETTANTI ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ. TUTTAVIA QUANDO SI TRATTA DI DELIBERARE LO SCIoglimento ANTICIPATO DELLA COOPERATIVA E LA MODIFICA DELL'OGGETTO SOCIALE, LE DELIBERAZIONI DOVRANNO ESSERE SEMPRE PRESE CON IL VOTO DI TANTI SOCI TITOLARI DI PIÙ DELLA METÀ DEI VOTI SPETTANTI ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ.

LE MAGGIORANZE RICHIESTE PER LA REGOLARITÀ DELLA COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE E PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI SONO CALCOLATE SECONDO IL NUMERO DEI VOTI SPETTANTI AI SOCI.

ARTICOLO DICIOTTESIMO

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

IL RILASCIO DI DELEGHE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO È CONSENTITO SOLO AD ALTRI SOCI. CIASCUN SOCIO PUÒ RAPPRESENTARE IN ASSEMBLEA SINO AD UN MASSIMO DI DIECI SOCI.

IL SOCIO IMPRENDITORE INDIVIDUALE PUÒ FARSI RAPPRESENTARE NELL'ASSEMBLEA ANCHE DAL CONIUGE, DAI PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO E DAGLI AFFINI ENTRO IL SECONDO CHE COLLABORANO ALL'IMPRESA.

LE DELEGHE DEVONO, A CURA DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, ESSERE ACQUISITE AGLI ATTI DELLA COOPERATIVA.

ARTICOLO DICIANNOVESIMO

VERBALIZZAZIONE

L'ASSEMBLEA DEI SOCI È PRESIDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, DALL'AMMINISTRATORE UNICO O DAL SOCIO AMMINISTRATORE PIÙ ANZIANO D'ETÀ, OVVERO IN DIFETTO DALLA PERSONA DESIGNATA DALL'ASSEMBLEA, IL QUALE RICONOSCE LA VALIDITÀ DELLE DELEGHE. L'ASSEMBLEA DEI SOCI DESIGNA IL SEGRETARIO IL QUALE REDIGE IL VERBALE; L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO NON È NECESSARIA QUANDO IL VERBALE È REDATTO DAL NOTAIO.

NEI CASI RICHIESTI DALLA LEGGE E NEL CASO DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL RELATIVO VERBALE È REDATTO DA UN NOTAIO. IL VERBALE DEVE INDICARE LA DATA DELL'ASSEMBLEA E, ANCHE IN ALLEGATO, L'IDENTITÀ DEI PARTECIPANTI, LA CATEGORIA SOCIALE DI APPARTENENZA, IL VOTO SPETTANTE AI TITOLARI DI VOTI PLURIMI, L'INDICAZIONE DEI SOGGETTI DELEGATI; DEVE ALTRESÌ INDICARE LE MODALITÀ ED IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI E DEVE CONSENTIRE, ANCHE PER ALLEGATO, L'IDENTIFICAZIONE DEI SOCI FAVOREVOLI, ASTENUTI O DISSENZIENTI.

NEL VERBALE DEVONO ESSERE RIASSUNTE, SU RICHIESTA DEI SOCI, LE LORO DICHIARAZIONI PERTINENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

ARTICOLO VENTESIMO

ORGANO AMMINISTRATIVO

LA SOCIETÀ COOPERATIVA POTRÀ ESSERE AMMINISTRATA, IN VIA ALTERNATIVA:

- DA UN AMMINISTRATORE UNICO;
- DA UN CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN MINIMO DI TRE AD UN MASSIMO DI SETTE MEMBRI.
- DA DUE O PIÙ AMMINISTRATORI CON POTERI CONGIUNTI, DISGIUNTI O DA ESERCITARSI A MAGGIORANZA.

AMMINISTRATORE UNICO

L'AMMINISTRATORE UNICO È NOMINATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DURA IN CARICA A TEMPO INDETERMINATO.

L'AMMINISTRATORE UNICO HA I PIÙ AMPI POTERI PER L'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E HA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO.

L'AMMINISTRATORE UNICO È ESONERATO DALL'OBLIGO DELLA CAUZIONE E PRESTERÀ LA SUA OPERA CON DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI PUÒ STABILIRE EVENTUALI COMPENSI PER L'AMMINISTRATORE UNICO.

AMMINISTRATORI CON POTERI DI FIRMA DISGIUNTA O CONGIUNTA O DA ESERCITARSI A MAGGIORANZA

GLI AMMINISTRATORI CON POTERE DI FIRMA DISGIUNTA, CONGIUNTA O DA ESERCITARSI A MAGGIORANZA DURANO IN CARICA A TEMPO INDETERMINATO.

GLI AMMINISTRATORI SONO ESONERATI DALL'OBLIGO DELLA CAUZIONE E PRESTERANNO LA LORO OPERA CON DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI PUÒ STABILIRE EVENTUALI COMPENSI PER I SUDETTI AMMINISTRATORI.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È COMPOSTO DA UN MINIMO DI TRE AD UN MASSIMO DI SETTE MEMBRI ELETTI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, SALVO I PRIMI NOMINATI NELL'ATTO COSTITUTIVO.

LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI È SCELTA TRA I SOCI COOPERATORI. GLI AMMINISTRATORI DURANO IN CARICA TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL PROPRIO AMBITO ELEGGE IL PRESIDENTE, ED EVENTUALMENTE UNO O DUE VICE-PRESIDENTI, UN TESORIERE ED UN SEGRETARIO, SALVO I PRIMI NOMINATI NELL'ATTO COSTITUTIVO.

GLI AMMINISTRATORI SONO ESONERATI DALL'OBLIGO DELLA CAUZIONE E PRESTERANNO LA LORO OPERA CON DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI PUÒ STABILIRE EVENTUALI COMPENSI PER GLI AMMINISTRATORI. PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È NECESSARIA LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA, CALCOLATA IN BASE AL NUMERO DEI CONSIGLIERI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO E NON DEI SOLI CONSIGLIERI PRESENTI. LA CONVOCAZIONE È EFFETTUATA A CURA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OGNI QUAL VOLTA LO RITENGA OPPORTUNO E NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE; LA CONVOCAZIONE È FATTA CON RACCOMANDATA A/R, CON RACCOMANDATA A MANO O A MEZZO TELEGRAMMA.

I PRIMI AMMINISTRATORI SONO NOMINATI NELL'ATTO COSTITUTIVO.

ARTICOLO VENTUNESIMO

L'AMMINISTRATORE UNICO, OVVERO GLI AMMINISTRATORI CON POTERI DI FIRMA DISGIUNTA, CONGIUNTA O DA ESERCITARSI A MAGGIORANZA OVVERO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO INVESTITI DI TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ SENZA LIMITAZIONI O ESCLUSIONE ALCUNA E POSSONO COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, SALVO QUANTO RISERVATO PER LEGGE O PER STATUTO ALL'ASSEMBLEA O AD ALTRI ORGANI.

ARTICOLO VENTIDUESIMO

L'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HANNO LA FIRMA SOCIALE DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

IN CASO DI NOMINA DI PIÙ AMMINISTRATORI CON POTERE DI FIRMA DISGIUNTO, CONGIUNTO O DA ESERCITARSI A MAGGIORANZA LA LEGALE RAPPRESENTANZA È ESERCITATA ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.

L'AMMINISTRATORE UNICO HA I PIÙ AMPI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È AUTORIZZATO:

- ALLA STIPULA DEI CONTRATTI E DEGLI ATTI DI OGNI GENERE AUTORIZZATI DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE;
- ALLA NOMINA DI AVVOCATI E PROCURATORI PER LE LITI ATTIVE E PASSIVE RIGUARDANTI LA COOPERATIVA INNANZI A QUALSIASI AUTORITÀ GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA;
- A RISCOUTERE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DA PRIVATI I PAGAMENTI DI OGNI NATURA E A QUALSIASI TITOLO, RILASCIANDONE AMPIA E LIBERATORIA QUIETANZA.

IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SPETTA AL O AI VICE PRESIDENTI IN VIA DISGIUNTA TRA LORO.

LA FIRMA DEL VICE PRESIDENTE FA PIENA PROVA, DI FRONTE AI SOCI, AI TERZI ED A TUTTI I PUBBLICI UFFICI, DELL'ASSENZA PER IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE. IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PUÒ DELEGARE NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE PARTE DEI PROPRI POTERI AD UNO O PIÙ DEI SUOI MEMBRI. NON POSSONO ESSERE DELEGATI DAGLI AMMINISTRATORI, OLTRE LE MATERIE PREVISTE DALL'ART. 2381 C.C., I POTERI DI AMMISSIONE, DI RECESSO E DI ESCLUSIONE E LE DECISIONI CHE INCIDONO SUI RAPPORTI MUTUALISTICI CON I SOCI.

NEL CASO DI NOMINA DI PIÙ AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE, DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA

CONGIUNTA. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI CONGIUNTAMENTE TRA LORO.

NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE, SALVI I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON URGENZA PER EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETÀ.

POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.

QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIÙ AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDE COMPIERE, COMPETENTE A DECIDERE SULL'OPPOSIZIONE È L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

ARTICOLO VENTITREESIMO

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE È OBBLIGATORIA NEI CASI PREVISTI DAL SECONDO E TERZO COMMA DELL'ART. 2477 C.C. E NEL CASO IN CUI LA SOCIETÀ EMETTA STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI, SONO FATTE SALVE LE NORME INDEROGABILI CHE

PREVEDONO UN ORGANO MONOCRATICO DI CONTROLLO.

IL COLLEGIO SINDACALE SI COMPONE DI TRE MEMBRI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI, SOCI O NON SOCI I QUALI DEVONO ESSERE SCELTI TRA GLI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE È NOMINATO DALL'ASSEMBLEA.

I SINDACI RESTANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO IN CARICA.

LA RETRIBUZIONE ANNUALE DEI SINDACI DEVE ESSERE DETERMINATA DALL'ASSEMBLEA ALL'ATTO DELLA NOMINA PER L'INTERO PERIODO DI DURATA DEL LORO UFFICIO.

IL CONTROLLO CONTABILE DELLA SOCIETÀ VERRÀ SVOLTO DAL COLLEGIO SINDACALE, OVVERO DALL'ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO SE PREVISTO INDEROGABILMENTE DALLA LEGGE, A MENO CHE NON RICORRANO LE CONDIZIONI DI LEGGE CHE RENDONO OBBLIGATORIO DEMANDARE TALE CONTROLLO AD UNA SOCIETÀ DI REVISIONE.

ARTICOLO VENTIQUATTRESIMO
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
UTILI E RISTORNI

L'ESERCIZIO SOCIALE VA DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO. ALLA FINE DI CIASCUN ESERCIZIO L'ORGANO AMMINISTRATIVO PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE ED ALLA SUA PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI, IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DEVONO, NELLE RELAZIONI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 2428 E 2429 C.C. INDICARE SPECIFICAMENTE I CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO MUTUALISTICO E GLI AMMINISTRATORI NELLA RELAZIONE DI BILANCIO ILLUSTRANO, ALTRESÌ, LE RAGIONI DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON RIGUARDO ALL'AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

GLI EVENTUALI UTILI SARANNO COSÌ RIPARTITI:

A) IL TRENTA PER CENTO AL FONDO DI RISERVA LEGALE;

B) UNA QUOTA PARI AL TRE PER CENTO AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE, COSTITUITI DALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E TUTELA DEL MOVIMENTO COOPERATIVO, O, NEI CASI PREVISTI DAI COMMI 6 E 7 DELL'ART.11 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992 N.59, IN CONFORMITÀ A QUANTO STABILITO DAI COMMI STESSI; LA MISURA PERCENTUALE DI DETTA QUOTA DI UTILI POTRÀ VARIARE IN BASE A DIVERSA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA;

C) UN DIVIDENDO AI SOCI NON SUPERIORE ALLA PERCENTUALE MASSIMA DI CUI SI DIRÀ IN SEGUITO;

D) GLI ULTERIORI UTILI SARANNO DESTINATI AI FINI MUTUALISTICI E PREVIDENZIALI CON MODALITÀ DA STABILIRSI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, NEL RISPETTO DELL'ART.2545-QUINQUIES.

SONO INDIVISIBILI LE RISERVE CHE PER DISPOSIZIONE DI LEGGE O DELLO STATUTO NON

POSSONO ESSERE RIPARTITE TRA I SOCI, NEPPURE IN CASO DI SCIoglimento DELLA SOCIETÀ. LE RISERVE INDISPONIBILI POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER LA COPERTURA DI PERDITE SOLO DOPO CHE SONO ESAURITE LE RISERVE CHE LA SOCIETÀ AVEVA DESTINATO AD OPERAZIONI DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E QUELLE CHE POSSONO ESSERE RIPARTITE TRA I SOCI IN CASO DI SCIoglimento DELLA SOCIETÀ.

LA DISTRIBUZIONE DEGLI EVENTUALI RISTORNI È DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO, SU INDICAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

NELLA RELATIVA DELIBERA SI DOVRÀ PROVVEDERE IN ORDINE ALLA RIPARTIZIONE TRA I SOCI COOPERATORI, IN PROPORZIONE ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEGLI SCAMBI MUTUALISTICI SECONDO QUANTO PREVISTO IN APPOSITO REGOLAMENTO.

AI FINI DELLA PROPORZIONALITÀ TRA RISTORNO E SCAMBI MUTUALISTICI INTRATTENUTI CON I SOCI, NEL BILANCIO DOVRANNO ESSERE RIPORTATI SEPARATAMENTE I DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA CON I SOCI, DISTINGUENDO EVENTUALMENTE LE DIVERSE GESTIONI MUTUALISTICHE.

L'ASSEMBLEA POTRÀ DELIBERARE LA DISTRIBUZIONE DEI RISTORNI A CIASCUN SOCIO ANCHE MEDIANTE AUMENTO PROPORZIONALE DELLE RISPETTIVE QUOTE, IN DEROGA AI LIMITI PREVISTI DALL'ART.2525 C.C.

E' COMUNQUE VIETATA LA DISTRIBUZIONE DI RISERVE ACCANTONATE SOTTO FORMA DI DISTRIBUZIONE DI RISTORNI.

E' VIETATA, ALTRESÌ, LA DISTRIBUZIONE DI RISTORNI AI SOCI LAVORATORI IN MISURA SUPERIORE AL 30% DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI COMPLESSIVI OVVERO IN MISURA DIVERSA DA QUELLA MASSIMA PREVISTA DALLA LEGGE.

COMUNQUE L'ATTRIBUZIONE DEL RISTORNO DEVE RENDERE POSSIBILE L'ACCANTONAMENTO ED IL PAGAMENTO DI CUI AI PUNTI A) E B) DEL PRESENTE ARTICOLO.

ARTICOLO VENTICINQUESIMO

DIVIETI ED OBBLIGHI CON RIFERIMENTO ALL'ART.2514 C.C.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO DISTRIBUIRE DIVIDENDI IN MISURA SUPERIORE ALL'INTERESSE MASSIMO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI, AUMENTATO DI DUE PUNTI E MEZZO RISPETTO AL CAPITALE EFFETTIVAMENTE VERSATO.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO REMUNERARE GLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN SOTTOSCRIZIONE AI SOCI COOPERATORI, QUALORA SIA POSSIBILE AI SENSI DI LEGGE LA LORO EMISSIONE, IN MISURA SUPERIORE A DUE PUNTI RISPETTO AL LIMITE MASSIMO PREVISTO PER I DIVIDENDI.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATA LA DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE FRA I SOCI COOPERATORI.

E' OBBLIGATORIA LA DEVOLUZIONE, IN CASO DI SCIoglimento DELLA SOCIETÀ, DELL'INTERO PATRIMONIO SOCIALE, DEDOTTO SOLTANTO IL CAPITALE SOCIALE ED I DIVIDENDI EVENTUALMENTE MATURATI, AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE.

ARTICOLO VENTISEIESIMO

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA

LA COOPERATIVA SI SCIOGLIE PER LE CAUSE INDICATE AI NUMERI 1), 2), 3), 5), 6) E 7) DELL'ARTICOLO 2484 C.C., NONCHÉ PER LA PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE E NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

PER LA NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATORI E PER LA RELATIVA PROCEDURA SI RINVIA ALLE NORME PREVISTE DAGLI ARTT.2484 E SEGUENTI DEL COD.CIV.

ARTICOLO VENTISETTESIMO

DISPOSIZIONI FINALI

PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO VALGONO LE DISPOSIZIONI DELLE LEGGE N. 381/91 E LE NORME DEL CODICE CIVILE ED IN QUANTO COMPATIBILI LE DISPOSIZIONI SULLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

DEL PRESENTE ATTO IO NOTAIO HO DATO LETTURA AI COMPARENTI CHE LO APPROVANO E CON ME NOTAIO LO SOTTOSCRIVONO ALLE ORE DICIANNOVE E CINQUANTA.

CONSTA DI NOVE FOGLI, SCRITTI CON SISTEMA ELETTRONICO DA PERSONA DI MIA FIDUCIA E COMPLETATI A MANO DA ME NOTAIO PER TRENTACINQUE PAGINE E LA TRENTASEIESIMA FIN QUI.

FIRMATO: CARMEN GUARINO, ALESSIA MARRA, VINCENZO SARNATARO, MARCO KROGH NOTAIO SIGILLO.

ATTESTO IO SOTTOSCRITTO DOTT. MARCO KROGH, NOTAIO IN MUGNANO DI NAPOLI CHE IL PRESENTE ATTO IN COPIA INFORMATICA REGISTRATA PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI NAPOLI 2, MEDIANTE SISTEMA M.U.I.(MODELLO UNICO INFORMATICO) AL NUMERO 11/2125 DEL 21.02.2012, E' CONFORME AL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO A MIA RACCOLTA, AI SENSI DELL' ART. 23 DLG 7 MARZO 2005 N.82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO DELLE IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ALL'ORIGINE AI SENSI DEL DECRETO 22.02.2007 MEDIANTE M.U.I. (MODELLO UNICO INFORMATICO).

FIRMA DIGITALE MARCO KROGH - NOTAIO -